AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

UFFICIO REGIONALE VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE SEDE DI *VENEZIA*

AVVISO DI CONCORSO per assegnazione di rivendita ordinaria di generi di monopolio da istituirsi nel Comune di ODERZO (TV)

I – OGGETTO E CONDIZIONI

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato, riconosciutane l'utilità e l'opportunità nell'interesse pubblico, ha deciso l'istituzione di una nuova rivendita nel Comune di Oderzo (TV) e allo scopo viene bandito con il presente avviso l'apposito concorso per la nomina del gerente provvisorio dell'esercizio previsto dall'art. 21 della L. n. 1293/57, dall'art. 50 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1074/58 e dalla L. n. 1219/60.

La zona nella quale deve essere ubicato il nuovo esercizio è così delimitata:

[illegible] Comune di Oderzo, di Via Brugnera n. 5 e Via n. 15 – [illegible] Via Mantello n. 1 e n. 15 – confini gli [illegible]

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone, che possano disporre di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio di questo Ufficio Regionale:

a) Prodighi già intestatari di rivendita generi di monopolio nel territorio di provenienza, ovvero in caso di decesso del prodigo, coniuge o uno dei figli, il concorrente che ricadrà in questa categoria avrà diritto all'assegnazione solo se non ha già conseguito in Italia la gestione di tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualità di prodigo già intestatario di rivendita nel territorio di provenienza;

b) Invalidi di guerra, vedove di guerra, e categorie equiparate per legge;

c) Decorati al valor militare, altri prodighi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b), entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).

Tra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sarà preferito nell'ordine che segue:

1) chi assomma almeno due titoli di cui alle lettere a), b) e c);

2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

3) chi può disporre del locale riconosciuto preferibile, per il funzionamento della rivendita, secondo le disposizioni emanate dall'Amministrazione.

Il locale proposto deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso, a distanza non inferiore a m. **600** dalle altre rivendite esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. I locali saranno presi in esame allo stato in cui si trovano alla data di scadenza del presente bando. Quelli di nuova costruzione, per essere presi in considerazione, devono essere completi nelle loro strutture anche se non sono ancora rifiniti e pavimentati.

Il vincitore del concorso verrà nominato gerente provvisorio della nuova rivendita e dovrà sottostare ad un periodo di esperimento di un triennio, trascorso il quale, ed a seconda dei risultati conseguiti, la rivendita, a giudizio discrezionale di questo Ufficio Regionale, potrà essere istituita definitivamente o soppressa.

Qualora, allo scadere del periodo sindacato, la rivendita, aperta in via di esperimento, venga definitivamente istituita, il gerente provvisorio potrà conseguire l'appalto ovvero l'assegnazione diretta, sempre quando abbia ininterrottamente provveduto, senza aver dato luogo a rilievi, alla gestione della stessa.

II – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso occorre far pervenire entro il **15 marzo 2011** a questo Ufficio Regionale domanda su carta da bollo da € 14,62 – la quale deve contenere le seguenti dichiarazioni fatte sotto la personale responsabilità del concorrente:

1) Generalità, luogo e data di nascita, domicilio del concorrente, codice fiscale e sua sottoscrizione;

2) Ubicazione del locale nel quale si intende installare la rivendita, precisandone la via ed il numero civico o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci;

3) Categoria e categorie cui il concorrente appartiene tra quelle indicate al paragrafo I, precisando se prodigo, il territorio di provenienza e, ove già intestatario di rivendita generi di monopolio, anche gli estremi della relativa licenza o del documento ufficiale in base al quale può comprovare tale qualifica;

4) Carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta s'intendono il coniuge, i figli minorenni ed i figli di età minore ed a quelli maggiorenni ancora a carico e permanentemente inabili al lavoro ed i genitori. Tutti conviventi. Il riconoscimento del carico di famiglia diretta del concorrente verrà effettuato secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia a dipendenti dello Stato;

5) Dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 7 e 18 della L. n. 1293/57, e nella situazione di cui all'art. 5 della L. n. 384/80 e che si impegna a rimuoverli, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata L. n. 1293/57.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 5) sono richieste a pena di nullità della domanda.

III – DICHIARAZIONE

La graduatoria dei concorrenti sarà formata da questo Ufficio Regionale.

Il concorrente che in base alle dichiarazioni rese nella domanda sarà riconosciuto provvisto di titoli precedenti dovrà esibire, nel termine perentorio di sei giorni dall'invito fatto gli da questo Ufficio Regionale, i seguenti documenti:

a) Documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale viene effettuata l'assegnazione e, cioè:

1) Se prodigo già intestatario di rivendita generi di monopolio nel territorio di provenienza: attestazione della qualifica di prodigo rilasciata dal Prefetto della provincia di residenza, nonché licenza originale o in copia autentica o fotografica oppure altro documento ufficiale, con esclusione di atti di notorietà, integrati da certificato di morte del prodigo e stato di famiglia, se il concorrente è coniuge o figlio del prodigo già titolare di rivendita. Il concorrente dovrà inoltre esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che egli non ha conseguito nel territorio nazionale, al conferimento di una tabaccheria in virtù del titolo preferenziale, connesso con la qualifica di prodigo già intestatario di rivendita. Qualora trattasi di coniuge o figlio di ex titolare, in detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere altresì precisato che del beneficio anzidetto non ha usufruito altro appartenente allo stesso nucleo familiare;

2) Se invalido o vedova di guerra o appartenente a categoria equiparata per legge: decreto di concessione della pensione in originale o in copia autentica, ovvero apposito certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o dalle Amministrazioni di provenienza, oppure dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) Se decorato: brevetto di decorazione al valor militare in originale o in copia autentica, ovvero documento di concessione della decorazione;

4) Se invalido del lavoro o vedova di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL). Per l'invalido il certificato dovrà altresì attestare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa.

I documenti di cui ai numeri precedenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

b) Documento comprovante la piena disponibilità, a nome del concorrente, del locale offerto e precisamente:

1) Se trattasi di locazione o sub-locazione: contratto debitamente registrato del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;

2) Se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché la dichiarazione, sostitutiva di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato.

IV – DECADENZA

Decade dall'assegnazione della rivendita:

a) Chi non produca i documenti idonei richiesti nel termine assegnato;

b) Chi abbia fatto, con la domanda, dichiarazioni non rispondenti al vero;

c) Chi non abbia il possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;

d) Chi rinuncia all'assegnazione prima dell'immissione in servizio.

V – MODALITÀ DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVENDITA

Ciascun concorrente riceverà notizia dell'assegnazione della rivendita attraverso notifica fatta da Messo Comunale nel proprio domicilio e della integrale deliberazione dell'Ufficio Regionale che comprenderà anche la graduatoria dei concorrenti.

Verificandosi decadenza dell'assegnatario per uno dei casi previsti al paragrafo IV, la rivendita sarà assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti compresi nella graduatoria, al quale sarà parimenti notificato il nuovo provvedimento.

VI – PROPOSIZIONE DEI RICORSI

Contro il presente bando è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Economia e Finanze nel termine di trenta giorni dalla data di affissione dello stesso, ai sensi del D.P.R. n. 2199/71.

Venezia, lì 01 febbraio 2011

IL DIRETTORE
(Dott. Federico PAOLI)

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DA PRODURRE

SU CARTA DA BOLLO DA € 14,62

Io sottoscritto/a nato/a a e residente a in Via n. C.F. chiedo di partecipare al concorso per l'assegnazione di una rivendita generi di monopolio da istituirsi nel comune di e pertanto dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

1) che in caso di assegnazione potrò disporre del locale sito in Via n. del Comune di ove intendo ubicare l'istruenda rivendita e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 7 e 18 della L. n. 1293/57 (1) e nella situazione di cui all'art. 5 della L. n. 384/80 (2) obbligandomi a rimuoverle, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della L. n. 1293/57 (3);

2) di appartenere alla categoria in quanto (precisare la categoria ed il titolo);

3) di avere il seguente carico di famiglia diretta:

Data FIRMA

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della L. n. 1293/57 non può gestire una rivendita chi:

1) non sia maggiore d'età salvo che non sia autorizzato per l'esercizio dell'impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza europea;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;

5) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo di anni tre, ancorché per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per reato contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile a norma del Codice penale nella reclusione non inferiore a trenta giorni, a meno che, in entrambi i casi, il andamento non sia stato della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di magazzino vendita;

7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. La facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

8) sia stato rimosso dalla qualifica di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero sia altre manifesti interessi o rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

(2) Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 384/80, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della L. n. 1293/57, non può gestire una rivendita chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

2) eserciti a qualunque titolo altro magazzino o rivendita, oppure convivi con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.